

DISTRETTO MONTI LEPINI

Priverno Capofila –Sezze –Sonnino – Maenza - Prossedi

Roccasecca dei Volsci- Roccagorga - Bassiano

Verbale riunione di concertazione con le forze sociali

In data mercoledì 19 marzo 2014 alle ore 15.30 presso l' Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Priverno si è tenuta una riunione di concertazione con le forze sociali per la predisposizione del Piano per il sostegno alloggiativo come previsto dalla D.G.R. 470/2013 e determinazione Regionale G05811/2013

I presenti sono l' Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Priverno, Antonio Ines, la Responsabile dell' Ufficio di Piano del Comune di Priverno, D.ssa Carla Carletti, Sig.ra Tommasina Fantozzi per la CISL, il Sig. Patriarca Vitaliano per il SUNIA CGIL Provinciale, il Sig. Tulli Franco per la CGIL Pensionati SPI.

La Responsabile dell' Ufficio di Piano, D.ssa Carla Carletti coadiuvata dall' Assessore , Antonio Ines, espongono la nuova normativa in materia di sostegno alloggiativo e della necessità di dover predisporre un Piano di interventi con il relativo Regolamento contenente le modalità e le priorità di accesso agli interventi inseriti nel Piano.

I referenti del tavolo di concertazione delle forze sociali visionano la bozza del regolamento e del Piano e chiedono di voler apportare delle piccole modifiche al Regolamento che vengono effettuate.

Concordando sulle priorità dettate dalla Regione Lazio e recepite dal Regolamento Distrettuale le parti alle ore 17.00 sciolgono la seduta.

Distretto Monti Lepini

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO

DEI CITTADINI IN EMERGENZA

ABITATIVA

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento individua quelle situazioni di emergenza abitativa per le quali vengono avviate le procedure di sostegno e determina le categorie di soggetti che ne possono beneficiare ai sensi della D.G.R. 470/2013.

ART. 2 - Requisiti soggettivi

Possono accedere alle forme di sostegno previste per l'emergenza abitativa, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il richiedente deve essere residente anagraficamente sul territorio del Comune al quale viene inoltrata la richiesta e comunque afferente al Distretto Monti Lepini; se il nucleo richiedente non ha la cittadinanza italiana (o quella di altro Stato aderente alla U.E.), oltre al requisito della residenza nel territorio comunale, almeno uno dei membri del nucleo dovrà avere la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno di durata per lo meno biennale (si considera biennale il permesso di soggiorno rilasciato per più di 12 mesi);
- b) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
- c) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato.

ART. 3 – Requisiti reddituali

Il reddito è determinato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e ss.mm.ii. e deve riferirsi all'anno precedente la richiesta di sostegno per l'emergenza; qualora non sia possibile fare riferimento ai redditi dell'anno precedente, in quanto la richiesta è inoltrata in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, dovrà essere presentato l'ultimo reddito disponibile.

Qualora il reddito desunto dalla attestazione ISEE di cui al precedente comma superi il limite fissato per l'accesso ai contributi per l'emergenza abitativa sia intervenuta una modifica sostanziale della capacità reddituale a seguito di eventi quali la perdita del posto di lavoro da parte di uno o più componenti il nucleo senza l'attribuzione degli ammortizzatori sociali o il decesso di un componente del nucleo, o l'erogazione del mantenimento da parte di un coniuge in separazione, o spese mediche improvvise, il richiedente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesti la diminuzione del reddito; in tal caso si potrà procedere alla predisposizione di un'ISEE d'ufficio, definita ai soli fini della presente ipotesi, riferita all'anno dell'esecuzione del provvedimento di rilascio e come di seguito specificata: il reddito di riferimento sarà quello risultante dalla moltiplicazione per dodici della media degli ultimi quattro mesi.

Il Distretto Monti Lepini assume, quale valore economico massimo per l'erogazione delle prestazioni economiche per il sostegno abitativo, l'importo annuo dell' "assegno sociale inps" annualmente rivalutata (importo mensile in 13 mensilità) che per l'anno 2014 è stabilito in € 5.818,93 annuale.

La soglia massima dell' ISEE è determinata dalla tabella seguente:

n. 1 componente nucleo familiare	importo pensione minima	€ 5.818,93
n. 2 componenti nucleo familiare	importo pensione minima X 1.57	€ 9.135,72
n. 3 componenti nucleo familiare	importo pensione minima X 2.04	€ 11.870,62
n. 4 componenti nucleo familiare	importo pensione minima X 2.46	€ 14.314,56
n. 5 componenti nucleo familiare	importo pensione minima X 2.85	€ 16.583,95

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Al valore ISEE vanno aggiunti ogni altra tipologia di reddito riferibili al richiedente ed al suo nucleo familiare, includendo anche quelli non soggetti a tassazione quali assegni di mantenimento, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, assegni di frequenza, pensioni di guerra, assegni di maternità e per i tre figli ed ogni altra entrata economica proveniente da lavoro occasionale o in altro modo, che lo stesso dovrà autocertificare.

In caso di reddito "zero", il richiedente dovrà produrre autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

ART. 4 - Requisiti oggettivi

- Possono usufruire degli interventi per il sostegno abitativo i nuclei che hanno i requisiti previsti dall'art.2 e dall'art.3 e che hanno perso l'alloggio o che si trovano nell'imminenza di perdere l'alloggio ubicato nel territorio del Distretto Monti Lepini o che non riescono a far fronte alle spese per il canone di locazione a seguito di:

- grave disagio socio-economico accertato oltre che dalla valutazione dell' ISEE anche dai Servizi Sociali Comunali che, con relazione scritta e motivata, valuti le situazioni di emergenza tenendo conto delle disposizioni contenute nella D.G.R 470/2013,
- reddito ISEE inferiore al valore del canone di locazione,
- situazione di fragilità sociale di persone anziane e/o non autosufficienti
- sfratto immediatamente esecutivo; se lo sfratto è per morosità possono accedere solo coloro che si trovino in situazione di comprovato disagio economico,
- cessazione del contratto di comodato
- situazione di disagio economico per il quale il nucleo non riesce a reperire una nuova abitazione,
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico-abitativa accertata,
- altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio ad eccezione di quelli derivanti da condotte costituenti reato,
- calamità naturali,
- richiedente che è in emergenza abitativa a seguito di separazione coniugale,
- inizio di procedimenti giudiziari per donne vittime di violenza in famiglia.

ART. 5 - Attribuzione punteggi

Le domande di sostegno per l'emergenza abitativa, sono ammesse solo da parte dei nuclei che abbiano i requisiti previsti negli articoli precedenti.

Le domande sono inserite in un'apposita graduatoria con attribuzione dei seguenti punteggi:

- richiedente anziano non autosufficiente con reddito minimo, - punti 4
- reddito ISEE comprensivo delle entrate economiche non soggette a tassazione. inferiore al valore del canone di locazione, punti 4

- valutazione di fragilità , urgenza o rischio emarginazione redatta dai Servizi Sociali Comunali – punti 3
- verbale di esecuzione sfratto - punti 3
- verbale di non idoneità igienico-abitativa – punti 3
- procedimento giudiziario per donne vittime di maltrattamento, - punti 3
- imminente rilascio immobile per cessazione contratto o comodato d' uso,- punti 2
- presenza nel nucleo familiare di portatori di *handicap* con percentuale di invalidità pari almeno al 75% - punti 2
- presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico - punti 2
- preavviso di soggio – punti 2
- procedimento di separazione coniugale con ordine di rilascio alloggio – punti 2
- nucleo mono genitoriale – punti 2
- presenza nel nucleo familiare di un minore convivente a carico – punti 1.

A parità di punteggio le domande sono collocate in base alle priorità dettate dall' ART. 6.

ART. 6 - Priorità di accesso

A parità di punteggio saranno date alle priorità in riferimento all'ordine indicato:

1. estrema urgenza valutate dal Servizio Sociale Comunale di residenza,
2. nuclei familiari con un alto rischio di emarginazione, accertato dal Servizio Sociale Comunale di residenza.
3. fragilità accertata di persone anziane non autosufficienti con redditi non superiori alla quota dell' assegno sociale dell' INPS che per l' anno 2014 è stato stabilito in € 5.818,93,
4. nucleo familiare con reddito ISEE inferiore al valore del canone annuo,

ART. 7 - Forme di Sostegno all'Emergenza Abitativa

Sulla base dell'istruttoria svolta, il Servizio prenderà in carico ogni beneficiario, fino ad esaurimento fondi regionali, per la durata complessiva di 12 mesi, stabilendo che si procederà ad individuare 2 graduatorie:

1° graduatoria: richiedenti in emergenza abitativa su segnalazione dei servizi sociali comunali che stanno per perdere od hanno perso l' alloggio nel quale dimoravano.

2° graduatoria: richiedenti con i requisiti richiesti per l' accesso agli interventi che non ricadono nella prima graduatoria in quanto non hanno la situazione di contingenza di abbandono alloggio.

Alla prima graduatoria verrà assegnata una somma di € 36.000,00 e sarà garantita per i primi sei mesi la copertura totale, pari al 100%, dell' importo mensile stabilito sul contratto di locazione regolarmente registrato, e comunque fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e per altri 6 mesi la copertura del 50 % dell' importo mensile indicato sul contratto di locazione e comunque fino ad un massimo di € 200,00 mensili per i beneficiari individuati.

Alla seconda graduatoria verrà assegnata la somma di € 154.400,00 con lo scopo di integrare il canone con contributi che andranno quantificati a seconda della graduatoria.

Il contributo verrà erogato direttamente al beneficiario che provvederà di volta in volta a certificare l' avvenuto versamento del canone di locazione.

Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente, all'Ufficio che segue l'istruttoria, ogni variazione delle informazioni già acquisite. Il mancato aggiornamento comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, rese dal richiedente (o dai componenti il suo nucleo familiare), non sanabile con il ravvedimento operoso, l'Ufficio che procede all'istruttoria proporrà di adottare un provvedimento di non accoglimento della domanda di sostegno all'emergenza abitativa o, se questa è già stata accolta, di un provvedimento di decadenza dai benefici concessi, con il recupero delle somme indebitamente percepite.

Qualora chi beneficia del sostegno sotto forma di contributo economico ottenga l'assegnazione definitiva di un alloggio ERP, o erediti un immobile, il contributo cesserà dalla data di consegna chiavi dell'alloggio assegnato, purché tale consegna sia entro i limiti temporali del sostegno - 12 mesi.

ART. 8 - Decadenza dal sostegno all'emergenza abitativa

Il nucleo che beneficia del sostegno per l'emergenza abitativa, decade dal provvedimento con cui si è concesso tale sostegno quando:

- a) in sede di controllo sulle autocertificazioni siano riscontrate dall'Ufficio competente delle difformità non sanabili con il ravvedimento operoso;
- b) non abbia consegnato le ricevute di avvenuto versamento del canone di locazione presso i Servizi competenti,
- c) sia moroso, seppur preso il contributo, nel pagamento del canone di locazione;
- d) non abiti stabilmente l'alloggio;
- e) ne abbia mutato la destinazione d'uso;

ART.9- Presentazione delle domande

I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti devono presentare la domanda di intervento presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza.

La domanda, redatta sulla base del modello adottato dal Servizio Sociale deve indicare, direttamente o attraverso autocertificazioni la documentazione allegata:

- a) la composizione del nucleo familiare,
- b) la situazione economica, reddituale e patrimoniale, come previsto dal D.lgs n.109 del 1998, successive modifiche ed integrazioni,
- c) la causa di perdita/non disponibilità di alloggio adeguato,
- d) contratto di locazione dell'immobile di residenza attuale, se regolare,
- e) l'assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su immobili,
- f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy,
- g) per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno biennale o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi della vigente normativa in materia.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) ISEE valido e firmato,
- 2) Contratto di locazione dell'immobile di residenza, se già in atto.

- 3) Significazione di sfratto o comunque documenti processuali che attestino la procedura di sfratto in corso,
- 4) certificazione di non idoneità igienico-sanitaria dell' immobile di residenza,
- 5) verbale di invalidità o di accompagnamento, qualora presente,
- 6) sentenza di separazione, con ordine di rilascio alloggio, qualora presente.

L' Assistente sociale comunale, secondo la residenza dei richiedenti, provvede, per quanto di sua competenza, a valutare le richieste, svolgendo l' indagine sociale utilizzando gli strumenti tecnici previsti dalla professione predisponendo una relazione nella quale deve anche essere indicata l' entità del contributo spettante.